



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PREVENTIVE E DEFINITIVE IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI – ANNO 2026

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e, in particolare, l’articolo 19, che prevede un credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, riservato alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO l’articolo 8, comma 5-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 27;

VISTO l’articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, il quale prevede che *“con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali*



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2024, n. 329, recante “Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui all'articolo 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (di seguito anche “decreto tax credit internazionale”);

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 2, del “decreto tax credit internazionale”, il quale prevede che con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo sono stabiliti, per ciascun anno finanziario, i termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della cultura 5 marzo 2026 n. 101, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2026”;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

DECRETA

Art. 1

*(Apertura sessione 2026 credito d'imposta per le imprese di
produzione esecutiva e di post-produzione)*

1. A decorrere dalla data indicata nel successivo articolo 2, è aperta la sessione 2026 di presentazione delle seguenti richieste di credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da parte delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione:
 - a) richiesta preventiva (codice settore TCPI);
 - b) richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCPI3).
2. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, l'importo del credito spettante.

Art. 2

(Calendario di presentazione delle domande)

1. Le richieste di accesso ai crediti d'imposta, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 31 agosto 2026.
2. Le domande possono essere inviate:
 - a) presentando la "richiesta definitiva in assenza di preventiva", successivamente, e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del "decreto tax credit internazionale";
 - b) presentando la "richiesta preventiva" non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, come previsto dall'articolo 7, comma 1, del "decreto tax credit internazionale" e, in seguito, la "richiesta definitiva" successivamente e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del "decreto tax credit internazionale".



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande e di utilizzo del credito)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del “decreto tax credit internazionale”, con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all'opera dei costi eleggibili sostenuti; al riguardo, il revisore deve procedere alla registrazione presso l'apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361. Successivamente, in fase di compilazione della richiesta definitiva, l'impresa italiana di produzione esecutiva e di post-produzione deve selezionare il revisore precedentemente registrato il quale, prima dell'approvazione della richiesta, deve confermare la scelta fatta dall'impresa tramite la propria area riservata della piattaforma DGCOL.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del “decreto tax credit internazionale”, i crediti sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità:
 - a) per il 70 per cento, all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
 - b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell'importo approvato.

Art. 4

(Termini e modalità dell'istruttoria delle domande)

1. Le richieste di cui all'articolo 1 del presente decreto sono istruite in ordine di data di inizio delle fasi di lavorazione come dichiarata dal richiedente nella relativa istanza ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comprovata dalla documentazione prevista dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto direttoriale 26 giugno 2025, n. 2540. A parità di data di inizio delle suddette lavorazioni, le richieste di cui all'articolo 1 sono istruite in ordine cronologico di invio delle domande di accesso al beneficio.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, qualora al termine della finestra temporale di cui all'articolo 2, comma 1, l'ammontare complessivo





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore allo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della cultura 5 marzo 2026, n. 101, il riconoscimento dei crediti è effettuato nei limiti delle risorse disponibili. A tal fine, la Direzione generale Cinema e audiovisivo istruisce tutte le domande pervenute e si riserva la facoltà di pubblicare l'elenco di quelle che rispettano i requisiti di ammissibilità ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, ivi comprese quelle non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili nella finestra di cui al primo periodo, disposte in ordine cronologico sulla base della data di inizio delle fasi di lavorazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Le domande per le quali non è possibile riconoscere il credito d'imposta richiesto nella presente sessione, per esaurimento delle risorse disponibili, saranno automaticamente considerate, salvo diversa indicazioni da parte del richiedente, in eventuali successive sessioni, la cui apertura per l'anno 2026 è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie derivanti dall'incremento dello stanziamento previsto per i crediti d'imposta di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, disposto con decreto ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della medesima legge. In tal caso, il soggetto richiedente è esentato dal versamento di ulteriori spese di istruttoria per la medesima domanda, in quanto già istruita ai sensi del comma 2.
4. Resta fermo che le domande di cui al comma 3 concorrono con le nuove istanze secondo l'ordine della data di inizio delle fasi di lavorazione e, a parità di tale data, secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande di accesso al beneficio, e che il riconoscimento dei crediti d'imposta è effettuato nei limiti dell'importo massimo disponibile previsto.

Art. 5

(Ulteriori cause di inammissibilità delle domande)

1. A pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta:
 - a) deve essere corredata dal contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- b) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale o qualunque altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).
2. Inoltre, l'opera non deve possedere, neppure potenzialmente, i requisiti previsti dalle tabelle allegate al D.P.C.M. 11 luglio 2017 relativo al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere.

Art. 6

Disposizioni comuni

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del “decreto tax credit internazionale”, la Direzione generale Cinema e audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel “decreto tax credit internazionale”. La suddetta Direzione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, contributiva, contabile e bancaria al fine di verificare l'effettivo inizio delle fasi di lavorazione e procede alla verifica dell'effettivo stato di avanzamento dell'opera rispetto a quanto dichiarato nella domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e nella documentazione disponibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Dott.ssa Elena Giacone

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giorgio Carlo Brugnoli



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca@cultura.gov.it